



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Del. Nr. 86
Immediatamente Eseguitibile

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019. CONFERMA

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica ordinaria

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di dicembre , con inizio alle ore 19,43 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

POLLONI	RINO	P
MALINVERNO	GUIDO	P
DELALIO	GIADA	P
SOLZA	PATRIZIA	P
PIONA	EMANUEL	P
GIARDINO	TOMMASO	P
ABATE	PAOLO	P
TAVELLI	LAURA	P
GIRELLI	GIOVITA	P
ZANI	STEFANO	P
LAVO	MASSIMILIANO	P
RIGHETTI	VALENTINO	G
LESO	ROSA	P
MAFFI	MAURIZIO	P
LODA	STEFANO	P
SPILLER	ANDREA	P
PAROLINI	SERGIO	A

Presenti n. 15 Assenti n.2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI

Essendo legale il numero degli intervenuti, RINO POLLONI Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Oggetto:

Proposta nr. **69893**

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019. CONFERMA

Su invito del Presidente, l'Assessore allo Sviluppo Economico - Pietro Luigi Giovanni Avanzi - illustra l'argomento all'ordine del giorno e la relativa proposta di deliberazione.

Nella delibera di approvazione del verbale della presente seduta verrà allegata la trascrizione, ad opera di ditta esterna appositamente incaricata, dell'intervento registrato del relatore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce, a regime dal 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificati e integrati dall'art. 1, commi 707 e seguenti, della Legge sopra citata Legge 147/2013;

CONSIDERATO che, in merito alle aliquote IMU, l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. n. 147/2013: stabilisce che:

- l'aliquota di base dello 0,76% possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota ridotta allo 0,4%, per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, possa essere variata in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, alle abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno nel quale si protrae tale destinazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 380, articolo 1, della Legge 228/2012, lettera f) è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, l'IMU non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e le detrazioni di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'art. 1, comma 708, della 147/2013 che dispone che a partire dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, con il quale è stata prevista l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

CONSIDERATO che l'art. 9 bis del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito nella legge 23.05.2014, n. 80 ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO inoltre che, a decorrere dall'anno 2016, l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha stabilito:

- al comma 10, che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- al comma 13, che l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pertanto nel Comune di Desenzano i terreni agricoli sono esenti dall'IMU;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

RICHIAMATO l'art.8, comma 3, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, che prevede di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

TENUTO CONTO delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali si ritiene di confermare le aliquote già in vigore per l'anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITO, ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato in data 22.11.2018;

VISTI gli allegati pareri entrambi favorevoli sia:- sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile espressi da parte della dirigente dell'Area Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dalla Legge n. 213/2012;

VISTO il capo II dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco e proclamati dal Presidente,

D E L I B E R A

1) di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come di seguito specificato:

- 1. l'aliquota di base 0,92 per cento**, da applicarsi a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;
- 2. l'aliquota del 1,02 per cento**, da applicarsi:
 - a. agli immobili di categoria A, non adibiti ad abitazione principale, con esclusione della categoria A10;
 - b. agli immobili di categoria C2-C6-C7;
- 3. l'aliquota del 1,06 per cento** per le aree fabbricabili;
- 4. l'aliquota dello 0,4 per cento** da applicare alle unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica presenti sul territorio, di proprietà dell'ALER di Brescia ed assegnate a soggetti aventi particolari requisiti, secondo la normativa vigente, ad esclusione degli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

5. L'aliquota ridotta dello 0,35 per cento, da applicare:

- a) all'unità immobiliare appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b) alle unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale di cui al precedente punto a), esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

6. L'aliquota ridotta dello 0,92 per cento, da applicare alle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli (e viceversa), fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- 1) di stabilire nella misura di euro 200,00 la detrazione per l'abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 2) di dare atto che la detrazione di cui al punto precedente è da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione medesima si verifica;
- 3) di dare atto che il regolamento IMU ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione si estende anche alle relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014, n. 47, convertito con modificazioni nella Legge 23.05.2014, n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- 5) di stabilire che per attestare le condizioni previste ai fini dell'agevolazione:
 - di cui al punto 4, occorre presentare all'ufficio Tributi, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000, entro la scadenza della rata a saldo dell'anno solare a partire dal quale si chiede che sia riconosciuta l'agevolazione;
 - di cui al punto 5, occorre presentare la dichiarazione di cui al D.M. 30 ottobre 2012 barrando il campo 15 relativo alla "Esenzione" e riportare nello spazio dedicato alle "Annotazioni" la seguente frase: *"l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011"* ed allegare idonea documentazione atta a dimostrare di essere pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;

- 6) di dare atto che per disposizione legislativa l'imposta non si applica:
 - a) all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) è ridotta del 50 per cento la base imponibile IMU delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione della presente agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. h) del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel Comune di Desenzano i terreni agricoli sono esenti dall'IMU;
- 9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993;
- 10) di dare atto che l'art. 2, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 124/2013, ha previsto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- 11) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

QUINDI,

IL CONSIGLIO COMUNALE

AI SENSI dell'art.134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese da n. 15 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco e proclamati dal Presidente,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di darvi attuazione.

Atto: CONSIGLIO COMUNALE

R.U.P. Loretta Bettari

Assessore proponente: Pietro Luigi Giovanni Avanzi



CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
Rino Polloni

II SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro Tomaselli

(*) Atto firmato digitalmente

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE nr.. 86 del 19/12/2018 sarà pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.